

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2017, n. 1755

**Procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 Violazione art. 14 lettere b) e c) direttiva 1999/31/CE. Siti ' D'oria G. & c snc' Andria, 'Cobema' Canosa di Puglia. Diffida ad adempiere.**

L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Filippo Caracciolo, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica e dal Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, riferisce quanto segue:

#### **Premesso che**

Il Legislatore Europeo ha introdotto la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, al fine di prevenire o ridurre le ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana, risultanti dall'intero ciclo di vita delle discariche.

A tal fine in data 15 luglio 2009 la Commissione Europea ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane sugli adempimenti dell'art. 14 della direttiva 1999/31/CE, avviando pertanto la procedura Eu Pilot 1513/10/Envi.

L'art. 14 della direttiva 1999/31/CE ai commi b) e c) dispone: "in seguito alla presentazione del piano di riassetto, le autorità competenti adottano una decisione definitiva sull'eventuale proseguimento delle operazioni in base a detto piano e alla presente direttiva. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far chiudere al più presto, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, le discariche che, in forza dell'articolo 8, non ottengono l'autorizzazione a continuare a funzionare; c) sulla base del piano approvato, le autorità competenti autorizzano i necessari lavori e stabiliscono un periodo di transizione per l'attuazione del piano. Tutte le discariche preesistenti devono conformarsi ai requisiti previsti dalla presente direttiva, fatti salvi i requisiti di cui all'allegato I, punto 1, entro otto anni dalla data prevista nell'articolo 18, paragrafo 1".

Lo scambio di informazioni tra Autorità Italiane e Commissione Europea ha determinato l'accertamento di un consistente numero di discariche preesistenti alla normativa comunitaria che non erano state oggetto di adeguamento alla stessa sia in relazione all'esercizio, sia in relazione alla chiusura secondo quanto disciplinato dalla predetta direttiva 1999/31/CE, recepita dall'ordinamento nazionale con DLgs 36/2003.

Con nota del 28.02.2012 la Commissione Europea ha inviato la lettera di costituzioni in mora invitando il Governo italiano, in conformità all'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a trasmettere osservazioni al riguardo.

In relazione alla Regione Puglia, l'iter di accertamento riguardante l'adempimento della direttiva europea 1999/31/CE ha determinato l'addebito per violazione all'art. 14 lettere b) e c) di numero cinque (5) discariche preesistenti all'entrata in vigore della normativa comunitaria, ricadenti in Provincia di Barletta Andria e Trani denominate: IGEA srl Comune di Trani, COGESER Comune di Bisceglie, F.LLI ACQUAVIVA Comune di Andria, D'ORIA G. & C. S.n.c., Comune di Andria e COBEMA, Comune di Canosa di Puglia.

In relazione alle predette discariche con nota n 1474 del 26 maggio 2016 la Regione Puglia ha comunicato lo stato procedurale inerente le 5 discariche sulla base delle informazioni e della disamina istruttoria rese dalla competente autorità provinciale Bat, giusta relazione prot. n. 23344/2016.

Nella predetta nota si è evidenziato, sulla base di quanto relazionato dalla Provincia Barletta Andria e Trani, la conformità alla direttiva 1999/31/CE art. 14 lettera b) e c) per i siti Doria G.ppe & c, Cogeser srl e Fratelli Acquaviva e Igea Marmi srl; ex adverso per Cobema srl è stato dato impulso alla Provincia Bat, in qualità di autorità competente, di concludere le procedure di chiusura definitiva del sito Cobema srl secondo quanto previsto dal DLgs 36/2003; in relazione a quest'ultimo intervento si è richiesto di prevedere risorse finanziarie al fine di supportare l'intervento sostitutivo per inerzia del soggetto responsabile, a cura dell'Autorità Competente.

In data 18 maggio 2017 il Ministero dell'ambiente ha convocato una videoconferenza al fine di verificare lo stato di attuazione degli adempimenti derivanti dall'applicazione del D.Lgs n.36 del 2003, oggetto di contestazioni nel quadro della procedura d'infrazione 2011/2215 e concordare le ulteriori misure indispensabili alla risoluzione definitiva del caso. Durante tale incontro il Ministero ha comunicato la disponibilità di risorse finanziarie previste nel Piano Ambiente gestito dal Ministero dell'Ambiente, in favore della Regione Puglia per € 20 milioni, assegnate per la messa a norma delle discariche oggetto della procedura d'infrazione 2011/2215.

Con nota prot. n. 9284 del 9.8.2017 è stata inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la documentazione trasmessa dalla Provincia Bat, a seguito di istanza regionale prot. 4253 del 6.7.2017, chiedendo al Ministero di avviare le procedure necessarie all'erogazione dei fondi stanziati dallo Stato con piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale.

Con nota prot. n. 12223 del giorno 01.09.2017, acquisita al prot. n. 10303 del 7.9.2017, il Mattm ha notificato il ricorso depositato dalla Commissione Europea presso la Corte di Giustizia Europea per il deferimento dello stato italiano alle procedure giudiziarie volte all'accertamento della violazione dell'art. 14 lett. b) e c) della direttiva 1999/33/CE, comunicando che in relazione alla Regione Puglia, le contestazioni permanevano per le cinque discariche, indicate nella premessa.

Con nota prot. n. 10335 del 7.9.2017 il predetto ricorso è stato notificato alla Competente autorità, Provincia di Barletta, Andria e Trani, chiedendo ulteriori documenti e atti volti a supportare l'avvocatura di Stato nella definizione delle contro deduzioni, percorso difensivo per contestare gli addebiti mossi a carico dei siti ricadenti nella Regione Puglia.

Con riferimento alle specifiche richieste poste dal Mattm con nota prot. n. 12223 del giorno 01.09.2017 di trasmettere informazioni e aggiornamenti all'Avvocatura di Stato, utili a dimostrare l'adozione e l'attuazione delle misure di cui all'articolo 14, lett. b) e c) della direttiva 1999/31/CE, in relazione all'avvenuto adeguamento delle discariche in esercizio, ovvero all'adeguamento e chiusura delle discariche non in esercizio entro le data del 16 luglio 2001, prorogata al termine del 16 luglio 2008, e di marzo 2003, sulla base dell'istruttoria resa dalla Provincia Bat e tenuto conto della disamina della documentazione da quest'ultima trasmessa, si è ritenuto di poter confermare quanto precedentemente comunicato al Mattm con nota regionale prot. n. 1474 del 26.5.2016, relazionando con nota prot. n. 5652 del 03 ottobre 2017.

#### **Considerato che,**

- dalla disamina della documentazione trasmessa dalla Provincia Bat si rilevano importanti criticità procedurali concernenti la discarica di Cobema e F.lli Doria con riguardo alla normativa nazionale Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 in attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- a seguito dell'acquisizione degli atti pervenuti giuste note prott. nn. 32699/2017 32804/2017 33144/2017 33835/2017 da parte della Provincia Bat, si è ritenuto di poter confermare da un lato l'urgenza di dar corso alle procedure di chiusura definitiva della discarica Cobema, dall'altro in relazione al sito Fratelli Doria di far chiarezza procedurale, determinando con valutazioni di propria competenza gli sviluppi conclusivi delle procedure ai sensi degli artt. 12, 13 e 17 Digs 36/2003, ovvero considerare un riesame del procedimento con diversa configurazione giuridica del sito, anche ai sensi dell'art. 208 co. 12 bis (TUA).

#### **Visto in particolare che**

La discarica **Cobema** è stata autorizzata in forza della Deliberazione Giunta Provinciale di Bari n. 416 del 17/02/1995, Deliberazione di Giunta Provinciale di Bari n. 1624 del 25/07/1997 e Deliberazione di Giunta provinciale di Bari n.1625 del 25/07/1997. Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di BARI n. 54 del 29 aprile 2005 è stato approvato il piano di adeguamento della discarica, nonché gli elaborati progettuali relativi alla chiusura definitiva, al piano di sorveglianza e controllo, al piano di ripristino ambientale e al piano

di gestione post-operativa ai sensi del Dlgs. 36/2003. I conferimenti sono cessati alla data prevista nella predetta determinazione dirigenziale, nella quale si prescrivevano gli adempimenti chiusura e post gestione post operativa previsti dal Dlgs 36/2003.

Con nota della Provincia Bat n. 51085/2015 del 13.11.2015 ha comunicato che per Cobema srl, il cui impianto è dotato di copertura provvisoria, nessun intervento concreto volto alla chiusura definitiva della discarica ai sensi del Dlgs 36/2003 è stato eseguito.

Durante la Cds del 9.2.2017, tenuta presso la sede della Provincia Bat, l'autorità competente ha comunicato che previa diffida, avrebbe disposto gli atti ex lege necessari per l'avvio degli interventi prioritari e necessari delle attività da porre in essere, in via sostitutiva e in danno del Gestore inadempiente.

Con nota prot. 16566 11.5.2017 l'autorità competente rispondeva alla richiesta di aggiornamenti trasmessa dalla Regione Puglia giusta nota 3032 10.5.2017, nella quale comunicava l'inadempienza del Gestore e i reiterati atteggiamenti di inerzia, rispetto alle prescrizioni rilevate dall'Autorità competente volte a dar seguito alle procedure in corso e all'adempimento della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Con la medesima ha comunicato inoltre di aver dato impulso all'intervento sostitutivo verificando la fattibilità di un supporto tecnico da parte di CNR di Bari, riprogrammando e rimodulando, su indicazione del competente settore regionale del Piano di Tutela Ambientale, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla predisposizione dei preliminari adempimenti di natura progettuale nell'ambito dell'intervento sostitutivo.

Con nota prot. n. 510132 24.8.2017 l'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'Ambiente, dipartimento di Barletta, comunicava in esito all'accertamento visivo eseguito sul sito Cobema durante il sopralluogo del 22.8.2017 lo stato della discarica. Tale sopralluogo veniva disposto ed eseguito a valle della decorrenza del termine perentorio di adempimento di 30 giorni indicato nell'atto di diffida della Provincia Bat notificato alla Società Cobema ai sensi dell'art. 208 co. 13 dlgs 152/2006.

Con nota prot. n. 9169/2017 la sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia ha confermato la possibilità di rimodulare il Piano di Tutela Ambientale per i preliminari adempimenti di natura progettuale nell'ambito dell'intervento sostitutivo.

La discarica **Doria** è stata autorizzata con Deliberazione Giunta Provinciale di Bari n. 1961 del 27/07/1993, relativa all'approvazione del progetto e Deliberazione Giunta Provinciale di Bari n. 594 del 05/04/1996, relativa all'autorizzazione all'esercizio. Con successive ordinanze è stato prorogato l'esercizio dell'attività di discarica e con Determinazione Dirigenziale della Provincia di BARI n. 12 del 09 febbraio 2007 è stato ulteriormente prorogato l'esercizio della stessa per la durata di anni 4 (validità del provvedimento fino al 2011). Tale determina dirigenziale ha previsto il piano di adeguamento della discarica, il piano di gestione operativa, il piano di ripristino ambientale, il piano di gestione post operativa, il piano di sorveglianza e controllo, il piano finanziario e sistemazione finale dell'area. Dalle comunicazioni trasmesse dalla competente autorità, Provincia di Bat, si apprende che l'impianto nasce nel 1993 come recupero ambientale dell'alveo alluvionale Lamapaola, il cui corso era stato oblitterato da una precedente cava estrattiva di materiale marmoreo. I conferimenti risultano sospesi a far data dal 1/1/2007.

In esito ad all'incontro tenuto presso la sede regionale in data 23.10.2014 la società Doria è stata invitata a presentare una formale proposta di riavvio dell'esercizio in funzione del recupero ambientale. Di tale esiti non risultano sviluppi posti in essere sia da parte del soggetto responsabile sia in relazione ad interventi di impulso della autorità competente. Quest'ultima con prot. n. 32669 del 14/09/2017 ha comunicato che l'impianto D'Oria è dotato di volumetrie residue autorizzate. Con nota prot. n. 582929 del 29.09.2017 l'agenzia regionale per la prevenzione e protezione dell'Ambiente, dipartimento di Barletta, ha comunicato di aver accertato visivamente il sito definito in stato di abbandono, e privo di presidi secondo quanto disposta dal Dlgs 36/2003. Nella stessa comunicazione l'agenzia relaziona che non risultano eseguiti i lavori di impermeabilizzazione previsti dal Dlgs 36/2003 poiché in contrasto con le esigenze di permeabilità dovute all'ubicazione della discarica realizzata su una lama in contrada Lamapaola e al relativo libero deflusso delle acque in essa convogliate.

**Ritenuto pertanto che**, pur avendo riscontrato le richieste del Ministero in ordine all'adempimento alla normativa comunitaria di cui alla nota sintetica prot. 12223/2017, trasmessa unitamente al ricorso ex art. 258 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, depositato in data 17.8.2017 dalla Commissione Europea per l'avvio del procedura di infrazione comunitaria 2011/2215 causa C-498/1T Violazione dell'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE, sussistano i presupposti per l'avvio di urgenti interventi di impulso da parte dell'Autorità Competente;

**Rilevato che** per effetto della richiamata legge Regionale 17/2007, in attuazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di decentramento amministrativo, corollario dell'ordinamento italiano finalizzato alla cura degli interessi pubblici attraverso l'esercizio diretto delle funzioni amministrative, l'autorità competente è individuata nell'amministrazione della Provincia di Barletta Andria e Trani;

**Atteso che**

- la Corte di Giustizia Europea non tarderà ad esprimere una valutazione in ordine al rispetto degli obblighi derivanti dall'art. 14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE;
- al fine di una espressione favorevole da parte della stessa in relazione ai siti ricadenti nell'infrazione comunitaria 2011/2215 è rilevante la conclusione dei procedimenti, secondo quanto disposto dalla normativa nazionale di recepimento delle direttive comunitarie;
- lo Stato Italiano, in recepimento della Direttiva Comunitaria 1999/31/CE, ha previsto nel proprio ordinamento norme cogenti, (Dlgs 36/2003) riguardanti l'attuazione di procedure che assicurino e garantiscano la salute del cittadino e la tutela dell'ambiente attraverso specifiche azioni di prevenzione e riduzione di rischio e ripercussioni negative su recettori umani e naturali, con riferimento all'intero ciclo di vita delle discariche;
- in adempimento alle prescrizioni dei provvedimenti approvativi dei piani di adeguamento, in caso di siti non in esercizio, rileva attestare l'avvenuta conclusione degli interventi di chiusura definitiva della discarica da parte dell'autorità competente e conseguente avvio della post-gestione secondo i dispositivi del D.lgs. 36/2003 e smi;
- le discariche Cobema e D'ORIA G. & C. Snc versano in uno "stato di abbandono" come emerge dal verbale di sopralluogo trasmesso con nota prot. n. 0058330-185 del 29/09/2017 di Arpa Puglia p D'ORIA G. & C. Snc.

**Attese** le sopra esposte motivazioni dalle quali emerge la necessità di dare forte impulso istituzionale volto a determinare la chiusura dei procedimenti, in adempimento alla normativa Europea e al Dlgs 36/2003, al fine di scongiurare la condanna della Corte di Giustizia Europea che imporrebbe l'obbligo di immediato adeguamento delle discariche alla disciplina comunitaria e sanzione pecuniaria a carico del soggetto inadempiente;

**Considerato** che in ragione delle disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale, come previsto dalla L.r. 17/2007, art. 6, l'autorità competente provinciale, deve vigilare sulle procedure di chiusura di cui all'art. 12 co. 3 del D.lgs. 36/2003 e smi intervenendo, nell'esercizio delle proprie funzioni, con provvedimenti ordinatori di diffida, ai sensi dell'art. 208 co. 13, e avvio delle procedure sostitutive finalizzate alla conclusione del procedimento, previste ex lege, nel caso di reiterata inerzia e conseguente inadempimento da parte del soggetto responsabile della normativa di settore;

**Considerata** la disponibilità di risorse finanziarie previste nel Piano Ambiente gestito dal Ministero dell'Ambiente, in favore della Regione Puglia per € 20 milioni, assegnate per la messa a norma delle discariche oggetto della procedura d'infrazione 2011/2215, su fondi stanziati dallo Stato con piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale.

**Considerata** la disponibilità di risorse finanziarie previste sul Piano di Tutela Ambientale, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie alla predisposizione dei preliminari adempimenti di natura progettuale

nell'ambito dell'intervento sostitutivo, in relazione al sito Cobema srl.

**Ritenuto opportuno** assegnare un termine congruo per realizzare e completare gli interventi in oggetto, al fine di adeguare alla normativa comunitaria e nazionale i siti Cobema srl e Fratelli Doria

**Visti** gli artt. 114, 117, 118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**Vista** la normativa comunitaria direttiva 1999/31/CE;

**Vista** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare l'art. 2 co. 9 bis,9 ter, 9 quater;

**Visto** le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 3.4.2006, art. 208 co. 13;

**Viste** le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 36 del 13.1.2003, artt. 12, 13 e 17;

**Vista** le disposizioni contenute nella l. n. 59/1997, contenente la delega al governo per il conferimento alle regioni e agli enti locali delle funzioni e dei compiti amministrativi, e nel decreto lgs. n. 112/1998;

**Viste** le leggi regionali n. 30/1986 art. 5, n. 17/2007 art. 6, secondo cui competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, gestione e post-gestione della discarica ai sensi del D.lgs. 36/2003 e smi, è l'Amministrazione provinciale;

**Visto** l'art. 8 co. 1 e 2 della l. 5 giugno 2003 n. 131

**Visto** il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50

**Richiamati inoltre** gli artt. 50 e 54 del Tueell che prevedono poteri ordinatori in capo al Sindaco per la tutela della salute e della pubblica sicurezza, come già previsto dall'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**Si propone alla Giunta**, nell'esercizio delle funzioni d'indirizzo, coordinamento ed alta sorveglianza, di diffidare la provincia di Barletta Andria e Trani, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere alle funzioni di propria competenza e pertanto al fine di esercitare l'intervento sostitutivo per effetto delle sopra richiamate disposizioni,

- 1) a concludere le procedure di intervento sostitutivo avviate con diffida ai sensi dell'art. 208 co. 13, in relazione all'impianto di Cobema srl;
- 2) a dare immediato avvio a procedure di diffida e intervento sostitutivo anche per il sito Doria, prevedendo solo per ragioni di corretta qualifica ed economia procedurale di valutare nel caso del Sito fratelli D'oria, l'opportunità di un riesame del procedimento
- 3) ad adottare per entrambi i siti specifica delibera di Giunta provinciale entro il **perentorio termine di 30 giorni, per il sito Cobema srl, entro il termine perentorio di 90 giorni, per il sito Fratelli Doria**, dalla data di notifica della presente atto giuntale, stabilendo sin d'ora che dovrà essere previsto un cronoprogramma che indichi i tempi di esecuzione e la data di conclusione dell'intervento;

**Si propone, altresì,**

- che in caso di inerzia da parte della Provincia Barletta Andria e Trani, La Giunta regionale, provveda all'esercizio del potere sostitutivo, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme: artt. 114, 117, 118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana, L.241/90, art. 208 Dlgs 152/2006, l. n. 59/1997, Dlgs. n. 112/1998, L. 231/2003, nei modi e nelle forme che saranno disciplinati da successivo atto, fermi restando compiti e funzioni in capo all'ente comunale in qualità di autorità sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);

**Si dispone** di notificare all'amministrazione comunale competente ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero misure ordinatorie previste dagli artt. 50 e 54 del Tueell;

**Si dà atto** che ogni attività/ intervento eseguita in via sostitutiva da parte dell'autorità competente dovrà prevedere l'avvio di procedure in danno nei confronti della società inadempiente nonché procedure di recupero delle somme versate a garanzia degli obblighi rinvenienti nell'atto autorizzatorio.

**COPERTURA FINANZIARIA ai sensi del D.IGs. 118/2011 ss.mm.ii.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta Regionale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lett. K della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del provvedimento finale.

**LA GIUNTA**

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Direttore del Dipartimento Mobilità Qualità Urbana Opere Pubbliche e Paesaggio e del Dirigente della Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

**di fare propria** la relazione dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente Filippo Caracciolo;

**di invitare e diffidare ad adempiere alle funzioni di propria competenza** la Provincia di Barletta Andria e Trani, nella persona del legale rappresentante pro-tempore, con gli strumenti a disposizione nell'ambito della propria ed autonomia e discrezionalità gestionale ed organizzativa nonché tenuto conto della disponibilità di risorse assicurata sui fondi stanziati dallo Stato con piano Operativo adottato con delibera CIPE n. 55 del 1.12.2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 14.4.2017, n. 88, serie generale, nonché sulle risorse finanziarie previste sul Piano di Tutela Ambientale, secondo quanto di seguito disposto:

- 1) conclusione delle procedure di intervento sostitutivo, avviate con diffida ai sensi dell'art. 208 co. 13, in relazione all'impianto di Cobema srl;
- 2) immediato avvio delle procedure sostitutive anche per il sito Doria, prevedendo di valutare, per ragioni di corretta qualifica ed economia procedurale l'opportunità di un riesame del procedimento;
- 3) trasmissione per il sito Doria, in analogia alla richiesta di supporto finanziario previsto per Cobema Srl, della scheda tecnica / quadro economico dell'intervento;
- 4) adozione di specifica delibera di Giunta provinciale **entro il perentorio termine di 30 giorni, per il sito Cobema srl, entro il perentorio termine di 90 giorni per il sito F.11i Doria**, dalla data di notifica della presente atto giuntale, stabilendo sin d'ora che dovrà essere previsto un cronoprogramma che indichi i tempi di esecuzione e la data di conclusione dell'intervento;
- 5) notifica all'amministrazione comunale competente ai fini dell'assunzione delle eventuali misure ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ovvero misure ordinatorie previste dagli artt. 50 e 54 del Tueell;

**di stabilire che**, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, le risorse di cui sopra saranno destinate all'autorità che dovrà procedere alla conclusione degli interventi;

**di stabilire che**, decorso inutilmente il termine perentorio di cui sopra, la Giunta regionale provvederà all'esercizio del potere sostitutivo, entro i successivi sessanta giorni, ai sensi e per gli effetti delle richiamate norme : artt. 114, 117, 118,119 e 120 della Costituzione della Repubblica Italiana, L.241/90, art. 208 Dlgs 152/2006, l. n. 59/1997 , Digs. n. 112/1998, L. 231/2003 nei modi e nelle forme che saranno disciplinati da

successivo atto, fermi restando in capo all'ente comunale in qualità di autorità sanitaria locale e governo territoriale (artt. 50 e 54 del Tueell);

**di dare atto che** gli oneri sostenuti per l'esecuzione degli interventi di chiusura delle discariche non in esercizio e post gestione dovranno essere assistiti da procedure di recupero e azioni in danno del soggetto responsabile;

**di dare atto che** le amministrazioni comunali dovranno essere notiziate al fine di porre in essere ogni necessario intervento volto alla tutela della pubblica salute e sicurezza del cittadino;

**di notificare** il presente provvedimento alla Provincia di Barletta Andria e Trani, ai Comuni di Canosa e Andria, all'Agenzia Regionale del ciclo dei Rifiuti, alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, all'A.R.P.A. Puglia, al Mattm Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, a cura dei soggetti proponenti;

**di pubblicare** sul BURP il presente provvedimento.

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Antonio Nunziante